

**Roma, 10 Novembre 2017**

**NOR17253  
SM**

**Oggetto: Nuova Sabatini. Precisazioni a risposta precedente quesito.**

Facciamo seguito alla precedente comunicazione Conftrasporto NOR17230 del 12 Ottobre 2017, nella quale vi informavamo di un chiarimento del MISE sull'ammissibilità alla Nuova Sabatini, nel caso in cui vengano pagati degli acconti sul prezzo finale del bene per il quale viene richiesta la misura.

A seguito di alcuni dubbi scaturiti dal contenuto della risposta fornita dal MISE, è stato inviato un secondo quesito più dettagliato al quale il medesimo Ministero ha ora risposto.

In pratica, il MISE ha evidenziato che l'erogazione di un acconto (per il quale il fornitore del bene emetta regolare fattura), avvenuta prima della trasmissione a mezzo PEC - alla Banca/intermediario finanziario in convenzione - della domanda di ammissione alla Nuova Sabatini, preclude il riconoscimento dell'agevolazione in esame; infatti, in questo caso viene disattesa la condizione prevista al punto 6.5 della circolare MISE del 15 Febbraio 2017 n. 14036 (commentata con la nota Conftrasporto NOR17051 del 23 Febbraio 2017), secondo la quale l'avvio degli investimenti deve essere successivo alla data di invio, a mezzo PEC, della richiesta di ammissione alla misura.

Viceversa, per le stesse ragioni sopra esposte, il pagamento di acconti effettuato dopo la richiesta della Nuova Sabatini, non ne pregiudica l'ottenimento; in questo caso, come precisato dal MISE, l'agevolazione opera sull'intero finanziamento ottenuto dall'impresa, a prescindere da eventuali acconti pagati al fornitore del bene. Ad esempio, a fronte di un finanziamento riconosciuto dalla Banca di 220.000 € (equivalente al prezzo del bene oggetto della richiesta della Nuova Sabatini), e del pagamento di un anticipo pari a 20.000 € comprovato da fattura e avvenuto dopo l'inoltro via PEC dell'istanza di accesso all'agevolazione, quest'ultima verrà accordata in relazione all'importo del finanziamento (nell'esempio, 220.000 €).

Cordiali saluti.

